

**Verso nuovi equilibri in tema di revisione
(a proposito di Corte cost. n. 113 del 2011)
Leonardo Suraci**

1. Con la sent. 4-4-2011, n. 113 è stata, ancora una volta, la Corte costituzionale a colmare una lacuna legislativa incidente sui diritti fondamentali della persona.

Essa costituisce l'epilogo di una sequenza rispondente ad uno schema già sperimentato, essendo stata preceduta da un (purtroppo vano) "pressante invito al legislatore" affinché ponesse rimedio, con le modalità ritenute più idonee, la ravvisata lacuna normativa¹.

L'oggetto del giudizio d'illegittimità costituzionale è stato l'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede(va) un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna finalizzato a consentire la riapertura del processo, necessaria, ex art. 46 § 1 CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il parametro costituzionale è stato invece individuato, secondo la prospettiva inaugurata dalle "sentenze gemelle" del 2007², nell'art. 117, co. 1 Cost., integrato, quali norme interposte, dalle disposizioni CEDU che – secondo il significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo – impongono la riapertura del processo penale nei casi in cui essa sia stata ritenuta misura necessaria al fine di rimediare alla violazione delle garanzie previste in materia di equo processo.

La risalente questione concernente l'individuazione di un meccanismo normativo idoneo a consentire la riapertura del processo al fine di assicurare la *restitutio in integrum* nei casi di violazione delle garanzie stabilite dall'art. 6 CEDU³ ha trovato, dunque, soluzione.

Questa appare, però, allo stesso tempo necessitata e provvisoria, essendo l'opzione a favore della revisione giustificata soltanto dall'inesistenza di altra e più idonea sede dell'intervento additivo e stante il sottile invito – il legislatore, puntualizza la Corte, resta "ovviamente libero" – a regola-

¹ C. cost., 16-4-2008, n. 129, *GCost*, 2008, 1506.

² C. cost., 24-10-2007, nn. 348 e 349, *GCost*, 2007, 3457.

³ Sulla quale v. MARCHETTI, *La revisione*, in SPANGHER, *Trattato*, V, Milanofiori Assago (MI), 2009, 963; GIALUZ, *Revisione*, in *Codice proc. pen.* A. GIARDA, G. SPANGHER, II, Milanofiori Assago (MI), 2010, 7602.

re mediante l'introduzione di un autonomo e distinto istituto il meccanismo di adeguamento alle pronunce definitive della Corte di Strasburgo.

Le puntualizzazioni della Corte costituzionale sembrano sintomatiche del timore di avere forzato gli schemi di un istituto che, per il fatto di essere tradizionalmente configurato quale strumento volto a comporre il dissidio tra la verità processuale consacrata nel giudicato e la verità storica risultante da elementi fattuali esterni al giudicato stesso, ed in considerazione della sua strutturazione in funzione del solo proscioglimento del condannato, è stato generalmente ritenuto inutilizzabile al fine di perseguire il risultato adeguativo suddetto.

Infatti, nel caso di accertamento della violazione dell'art. 6 CEDU da parte della Corte europea, la prospettiva nel cui ambito ci si muove è diversa in relazione ad entrambi i profili sopra richiamati.

La soluzione tende, per un verso, a porre rimedio oltre i limiti del giudicato ad un vizio interno al processo, e la sua riapertura è finalizzata a porre l'interessato in una situazione corrispondente a quella in cui si sarebbe trovato in assenza della violazione.

Rimediare al difetto di equità del processo, per altro verso, non significa necessariamente giungere ad un giudizio assolutorio, posto che un giudizio conforme ai criteri di equità sanciti dalla CEDU potrebbe egualmente concludersi con un provvedimento di condanna.

Tuttavia, pur essendo, per queste ragioni, la particolare ipotesi di riapertura del processo "eterogenea" rispetto agli altri casi di revisione, la Corte non ha potuto fare altro che porre rimedio al *vulnus* costituzionale di fronte al quale è stata posta manipolando proprio l'istituto che, comportando la ripresa delle attività processuali in sede di cognizione per il tramite della riapertura del processo, presenta, fra quelli attualmente esistenti nel sistema processuale penale, profili di "maggiore assonanza" con quello la cui introduzione è apparsa necessaria al fine di garantire la

ORIENTAMENTI

conformità dell'ordinamento nazionale al complesso parametro costituzionale ruotante intorno all'art. 117, co. 1 Cost.

L'introduzione del nuovo caso di revisione, presentando una certa dose di asistematicità proprio a cagione dell'eterogeneità di esso rispetto a quelli già previsti, ha lasciato aperti seri problemi applicativi, per la cui soluzione la Corte ha preferito rimettersi ad altri soggetti: al legislatore, innanzitutto, per quel che concerne i vuoti normativi relativi agli aspetti del meccanismo di adeguamento la cui integrazione implica l'effettuazione di scelte discrezionali; alla giurisdizione, poi, per quel che riguarda il vaglio di compatibilità delle singole disposizioni relative al giudizio di revisione, dovendosi ritenere inapplicabili tutte quelle che appaiano logicamente inconciliabili con l'obiettivo perseguito mediante il ricorso alla nuova ipotesi e, prime fra tutte, quelle che riflettono la tradizionale preordinazione di esso al solo proscioglimento del condannato (artt. 631 e 637, co. 2 e 3 c.p.p.).

2. A seguito dell'intervento manipolativo della Corte costituzionale la revisione ha assunto una nuova conformazione, sia sul piano strutturale che sotto il profilo finalistico.

Come è noto, essa costituisce un rimedio diretto a rimuovere un giudicato di condanna "ingiusto", ossia ad accertare la verifica di un errore giudiziario di cui determinate sopravvenienze esterne hanno consentito il manifestarsi⁴.

Non v'è dubbio che il giudicato esprima un valore meritevole di rigorosa tutela, per ragioni di sicurezza sociale e per esigenze di certezza dei rapporti giuridici⁵, ma il grado di resistenza della *res iudicata* all'interno di

⁴ Sulla revisione v., tra i tanti, SPANGHER, *Revisione*, in *Dpen*, XII, Torino, 1997, 131; DEAN, *La revisione*, in GAITO, *Le impugnazioni penali*, II, Torino, 1998, 795; MARCHETTI, *La revisione*, cit., 925.

⁵ D'altra parte è la stessa Corte a ribadire la "indubbia rilevanza dei valori della certezza e della stabilità della cosa giudicata".

qualsiasi ordinamento ispirato ad una concezione umana di giustizia – tale, cioè, da accettare l'errore come accadimento naturale e, quindi, come possibile fonte di un nuovo accertamento – deve subire penetranti attenuazioni in virtù della predisposizione di rimedi processuali dotati di attitudine rescissoria.

La revisione esprime, dunque, la spiccata vocazione all'autotutela del nostro sistema, assumente così la connotazione di un ordinamento che ordinariamente si dota degli strumenti idonei a saggiare costantemente l'aderenza del giudicato agli accadimenti della realtà ogni volta che si manifestano i sintomi di una patologia del relativo accertamento.

Quest'ordine di considerazioni produce un risultato ermeneutico che si presta a costituire lo sfondo per una rivisitazione delle potenzialità operative della revisione, ossia quello di sottrarre l'istituto a quel carattere di eccezionalità che tradizionalmente lo circonda per collocarlo, più correttamente, nell'ambito di un sistema di meccanismi ordinari, mediante i quali l'ordinamento si propone di garantire l'aderenza dell'accertamento in fatto contenuto nella sentenza alla reale connotazione fattuale della concreta vicenda giudiziaria.

S'intende dire, in altri termini, che la straordinarietà del mezzo di impugnazione è caratteristica squisitamente connessa alla sua collocazione rispetto al momento formativo del giudicato, ma non ne implica necessariamente l'eccezionalità⁶, essendo quest'ultima esclusa dai caratteri di fondo di un sistema che, concedendo spazio all'errore ed elevandolo a valore giuridico, abbandona qualsiasi pretesa di intangibilità della cosa giudicata.

3. Lungo il versante dogmatico e sistematico in cui la revisione si colloca può agevolmente inserirsi la presa di posizione della Corte costituziona-

⁶ VANNI, *Revisione del giudicato*, in *EdD*, XL, Milano, 1989, 163.

ORIENTAMENTI

le, la quale, allargandone l'orizzonte operativo, è, come si è visto, fuoriuscita dai limiti finalistici e strutturali tradizionali di essa.

Ne è conseguita una sensibile flessibilizzazione dei relativi meccanismi, in alcuni punti talmente incisiva ed indeterminata da produrre un effetto di "atipizzazione" dell'istituto.

Tutto ciò è potuto accadere perché la Corte ha effettuato una scelta politicamente chiara, nel senso che, pur ribadendo l'indubbia rilevanza dei valori della certezza e della stabilità della cosa giudicata, ha ritenuto che essi siano destinati a soccombere tutte le volte in cui la previsione di meccanismi che facciano venire meno gli effetti preclusivi del giudicato consenta di rimediare a compromissioni di particolare pregnanza delle garanzie attinenti a diritti fondamentali della persona.

Ma v'è di più, poiché, come già evidenziato, la Corte ha inteso dotare di effettività siffatto principio sottolineando che in presenza di un *vulnus* costituzionale ("tanto più se") attinente a diritti fondamentali non sanabile in via interpretativa si impone un intervento sanante che (e nonostante) incida sulla stabilità del giudicato.

La sentenza costituzionale 113/2011 va, dunque, oltre i limiti delineati dalla questione in concreto risolta, offrendo, soprattutto grazie ad un apparato motivazionale multidisciplinare, l'occasione per verificare la possibilità di reperire ambiti operativi della revisione ulteriori rispetto a quelli tradizionali, con particolare riferimento al caso di contrasto tra giudicati afferente al giudizio di ricorrenza di circostanze del reato.

Imboccata, e nei termini in cui lo ha fatto la Corte costituzionale, la via (o, per usare una terminologia più consona, stabilito il principio) della atipizzazione degli obiettivi e della correlata e coerente flessibilizzazione dei meccanismi di funzionamento dell'istituto, l'approdo può essere inatteso ed i risultati dirompenti posto che, da un lato, nulla esclude che i primi (gli obiettivi) possano essere individuati e perseguiti nell'ambito dei casi di revisione già previsti; dall'altro, nulla impone che l'individuazione

di essi sia riservata, sempre e comunque, alla Corte costituzionale; infine, non spetta ad essa – e, come già detto, non lo ha fatto nemmeno nell'occasione – delineare i margini di compatibilità del modello operativo servente rispetto a quegli obiettivi con la disciplina normativa.

Ed allora, è noto che sia la dottrina sia la giurisprudenza tendono ad escludere la possibilità che lo strumento della revisione possa essere utilizzato al fine di emendare errori di giudizio afferenti alla ricorrenza di circostanze del reato.

Le argomentazioni a sostegno di siffatta impostazione restrittiva sono, essenzialmente, due.

La prima, elaborata soprattutto in relazione alla disciplina dell'istituto come delineata dal codice abrogato, fa leva sull'oggetto del caso di revisione costituito dal c.d. "conflitto teorico" di giudicati, individuato nei fatti posti a fondamento del provvedimento di condanna ed interpretato nel senso di fatti che costituiscono il presupposto essenziale della dichiarazione di colpevolezza⁷.

La seconda, invece, è tratta dalla connotazione della revisione – condivisa dalla versione disciplinata dal codice abrogato – quale strumento attivabile esclusivamente in vista di una pronuncia di proscioglimento (art. 631 c.p.p.)⁸.

Seguendo lo schema argomentativo desumibile dalla motivazione della sentenza costituzionale più volte richiamata, è possibile, come si diceva, verificare se la delimitazione del caso di revisione in questione al contrasto relativo ai soli elementi essenziali del reato può essere rimeditata e, eventualmente, con quali strumenti.

⁷ MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, Ed. VI, IV, Torino, 1970, 877.

⁸ VANNI, *Revisione del giudicato*, cit., 73. In giurisprudenza, C VI, 3-3- 2008, *Raccolto*, CP 2009, 2075.

ORIENTAMENTI

Il punto di partenza è, ovviamente, costituito dalla verifica relativa alla ricorrenza di una violazione di principi costituzionali attinenti a diritti fondamentali della persona e, sul punto, sembra evidente che lo schema tradizionale dell'istituto della revisione si dimostra inadeguato a fronteggiare in maniera piena e completa le sopravvenienze sintomatiche di un inequivocabile errore giudiziario e, per questa ragione, si espone a severe censure di incostituzionalità.

Infatti, è immediatamente percepibile il contrasto con l'art. 13 Cost., il quale è violato nel momento in cui il condannato viene sottoposto ad una sanzione penale ritenuta non giusta dall'ordinamento, poiché applicata in esplicazione di funzione punitiva estesa ad una circostanza di fatto che la giurisdizione ha ritenuto chiaramente insussistente.

Ma altrettanto evidente è il contrasto con l'art. 27, co. 2 Cost., poiché deve escludersi a priori l'attribuzione di efficacia rieducativa ad una pena nel complesso comminata sulla base di una fattispecie di reato che la giurisdizione ha accertato essere connotata da requisiti effettivamente non sussistenti.

Parimenti, sembra configurabile una violazione dell'art. 3 Cost. laddove, a causa dell'interpretazione rigida dei presupposti dell'istituto, si realizza una trasposizione *post iudicatum* della disparità di trattamento tra imputati giudicati nello stesso processo ed imputati giudicati in processi separati soprattutto in relazione ai casi in cui l'esclusione della ricorrenza di una circostanza aggravante consegua automaticamente ad una o più pronunce assolutorie successive.

Invero, non v'è chi non veda come, in caso di processo unitario, la serie di condanne e proscioglimenti inerenti al fatto oggetto di imputazione consentirebbe al giudice di percepire immediatamente, durante la fase deliberativa della sentenza, il venire meno della circostanza aggravante e di escluderne la ricorrenza relativamente agli imputati condannati, de-

terminando la giusta sanzione in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

Nella seconda ipotesi, invece, la progressiva "erosione" del presupposto di fatto integrante la circostanza aggravante ed il definitivo accertamento, automaticamente connesso all'ultima pronuncia assolutoria, dell'insussistenza di essa rendono inemendabile la primitiva sentenza di condanna.

Dunque, la circostanza del tutto casuale costituita dalla trattazione unitaria o separata dell'imputazione plurisoggettiva finisce con il determinare una differenziazione del trattamento sanzionatorio tra imputati del tutto irrazionale in quanto priva di qualsiasi fondamento giustificativo.

Ma sembra ricorre, in caso di esclusione della ricorrenza di una circostanza aggravante come conseguenza automatica di una o più pronunce assolutorie successive, anche la violazione del principio di inviolabilità del diritto di difesa dell'imputato (art. 24, co. 2 Cost.) dal momento che questi viene privato di un rimedio impugnatorio idoneo a rimuovere le conseguenze negative connesse all'affermazione di sussistenza di una circostanza aggravante influente sul trattamento sanzionatorio che però non poteva, per cause a lui non imputabili, contrastare utilizzando i mezzi di impugnazione ordinari.

Posto, dunque, che l'interpretazione restrittiva determina un più o meno accentuato *vulnus* costituzionale attinente a diritti fondamentali della persona, ci si deve chiedere se sia possibile ricondurre il sistema nell'alveo dei principi costituzionali mediante una soluzione interpretativa di tipo adeguatrice, imponendosi, in caso contrario, una declaratoria di illegittimità costituzionale.

L'opzione in favore di un adeguamento interpretativo del sistema poggia, innanzitutto, sulla possibilità di scongiurare la necessità di introdurre un nuovo caso di revisione, potendosi senza eccessivi sforzi ricondurre la

ORIENTAMENTI

fattispecie in discorso nell'ambito di quella prevista dall'art. 630 lett. a) c.p.p.

Come chiaramente specificato dalla norma suddetta, il contrasto teorico tra giudicati deve essere inteso nel senso di un'oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto su cui le decisioni poste a confronto si fondano⁹ e, al di fuori di una scelta di politica legislativa finalizzata a restringere gli ambiti operativi della revisione, non v'è motivo di circoscrivere il punto di riferimento fattuale dell'accertamento ai soli elementi essenziali del reato.

La disposizione processuale appena richiamata, in particolare, esige che ricorra, affinché si perfezioni il "caso di revisione" ivi compendiato, una inconciliabilità tra <<i fatti stabiliti a fondamento>> della pronuncia di condanna e <<quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile>> e l'inconciliabilità sul punto concernente la ricorrenza di una circostanza può perfettamente ricondursi al "caso" di cui si discute tutte le volte in cui il relativo giudizio implichi l'accertamento di un oggettivo dato fattuale idoneo ad orientare la complessiva statuizione finale.

Sotto questo punto di vista anche la circostanza costituisce un <<fatto>> che, incidendo sull'entità della pena in concreto inflitta, nel momento in cui viene ritenuto sussistente (e, dunque, <<stabilito>>) dal giudice si pone <<a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna>>.

E', pertanto, la lettera della legge, laddove omette qualsiasi riferimento specifico ed esclusivo ai fatti costituenti elementi strutturali della fattispecie penale, a consentire di ricondurre senza particolari accorgimenti ermeneutici l'ipotesi che ci occupa all'ambito applicativo del "caso di revisione" previsto dall'art. 630 lett. a) c.p.p.

⁹ Così, sul punto, C I, 9-6-2004, Fursov, CP 206, 613.

Così impostato il problema, rimane salva, dunque, la tradizionale configurazione della revisione quale strumento volto a comporre il dissidio tra la “verità processuale” consacrata nel giudicato e la “verità storica” risultante da elementi fattuali esterni.

E’ la strutturazione generale dell’istituto in funzione del solo proscioglimento della persona condannata, come già detto, ad interdirne il ricorso in relazione ai casi di contrasto attinente alla ricorrenza, nei termini sopra indicati, di una circostanza.

Se non che, la flessibilizzazione dei meccanismi di funzionamento dell’istituto introdotta dalla Corte costituzionale, rendendo selettivo il quadro normativo di riferimento, può aiutare a superare siffatto ostacolo, a condizione che si ritenga che il vaglio di compatibilità che la Corte ha delegato al giudice non sia ancorato esclusivamente al nuovo caso di revisione ma costituisca l’ipotesi esplicativa di un generale potere di adattamento dei meccanismi operativi di un istituto non eccezionale rispetto alle connotazioni specifiche della situazione di fatto sottostante all’accertamento sbagliato.

Potrebbe lasciar supporre il contrario, a dire il vero, la relazione che la sentenza costituzionale ha stabilito tra la verifica giudiziale di compatibilità e la specificità dell’obiettivo che si è inteso raggiungere mediante l’introduzione della nuova ipotesi, cioè porre l’interessato nelle condizioni di ottenere la celebrazione di un processo purificato dalla violazione accertata dalla Corte europea.

Ciò che starebbe a significare che il funzionamento dell’istituto deve defluire, in relazione ai casi tradizionali oggetto dell’originaria previsione normativa, necessariamente lungo i binari tracciati dalla complessiva ed inderogabile disciplina del Tit. IV, Libro IX, c.p.p.

Ma può non essere così, potendosi ritenere che la relazione sistematica a cui si è fatto cenno sia stata configurata in quei termini semplicemente

ORIENTAMENTI

perché quello era l'oggetto della questione rimessa alla Corte costituzionale.

Ed infatti, si è già detto che la revisione è uscita dal setaccio costituzionale atipizzata sul piano degli obiettivi e destrutturata sul versante dei meccanismi di funzionamento: i primi individuabili e perseguibili anche nell'ambito dei tradizionali casi di revisione e non necessariamente per mano della Corte costituzionale; i secondi plasmabili dalla giurisdizione secondo criteri di razionalità rispetto ai primi.

Ragionando in questi termini, la composizione in via interpretativa del dissidio costituzionale non incontra ostacoli ed impone di ritenere inapplicabili, per inconciliabilità logico-giuridica con le caratteristiche specifiche del caso di difettoso apprezzamento che viene in rilievo – riguardante non già il fatto di reato nei suoi elementi di struttura, bensì un elemento circostanziale – le disposizioni che riflettono la tradizionale preordinazione del giudizio di revisione al solo proscioglimento del condannato, ossia gli artt. 631 e 637, co. 2 e 3 c.p.p.

L'impostazione complessiva su esposta, può rilevarsi conclusivamente, espande le potenzialità di utilizzo della revisione in conformità con la *ratio* che ne costituisce essenziale connotazione.